



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA



Al Pro-Rettore del Polo Scientifico Didattico di Terni
Ai Chiar.mi Presidi dei Facoltà
Ai Chiar.mi Direttori di Dipartimento e dei Centri
Ai Dirigenti
A tutto il personale docente
A tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato
A tutti i collaboratori linguistici
A tutti gli operai agricoli

OGGETTO: Obbligo di denuncia di danno erariale per assenze dal lavoro dovute a responsabilità di terzi.

A seguito della nota della Procura Regionale presso la Corte dei Conti Sez. Umbria del 22.5.2006 ricevuta il 31.5.2006 (prot. n. 28511/06), si richiama l'attenzione delle SS. LL. sugli adempimenti inerenti le assenze dal lavoro dei dipendenti determinate da responsabilità di terzi oppure da dolo o colpa grave del dipendente.

E' fatto obbligo a tutto il personale che sia costretto ad assentarsi dal lavoro a causa di responsabilità di terzi ovvero a causa di dolo o colpa grave del dipendente stesso (es.: infortuni, malattie, altri fatti) di darne pronta comunicazione alla Ripartizione del Personale, onde consentire l'azione di recupero delle retribuzioni corrisposte durante l'assenza dal lavoro. Tale obbligo sussiste anche per tutte le assenze dal lavoro verificatesi negli ultimi cinque anni per le quali è stata già riconosciuta o è potenzialmente riconoscibile una responsabilità esclusiva o concorrente di terzi ovvero dovuta a dolo o colpa grave del dipendente; per tali assenze le SS. LL. sono tenute a darne immediata comunicazione a questa Ripartizione entro e non oltre il 20.9.2006.

A tal proposito si coglie anche l'occasione per ricordare, in particolare, a tutti i responsabili delle strutture, del più generale dovere di dare immediata notizia a questa Amministrazione di ogni fatto di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, che abbia o possa



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

aver determinato un danno erariale, ivi compresa l'assenza dal lavoro del dipendente per responsabilità di terzi o per colpa grave o dolo dello stesso dipendente. Si segnala a tal riguardo che la denuncia deve essere effettuata per fattispecie di danno erariale verificatesi negli ultimi cinque anni e che in caso di omissione o ritardo per colpa grave, i soggetti responsabili potranno essere sottoposti ad azione di responsabilità ai sensi dell'art. 1 della legge 14.1.1994 n. 20, entro il termine di cinque anni dalla intervenuta prescrizione dell'azione di recupero. In caso di esistenza di tali situazioni pregresse, si invitano i responsabili delle strutture in indirizzo a volerne dare pronta comunicazione a questa Ripartizione entro e non oltre il 20.9.2006.

Distinti saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Angela Maria Lacaita